SENT. N. 208/24

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti magistrati:

Marco PIERONI	Presidente
Luigi GILI	Consigliere
Alessandra OLESSINA	Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio n. **24133** iscritto sul conto giudiziale n. 189603 – consegnatario di beni del Comune di omissis reso dall'agente contabile C. G. R. relativamente all'esercizio finanziario 2022, periodo 01/01/2022–31/12/2022.

Uditi, nella pubblica udienza del 14 novembre 2024, il Consigliere relatore ed il P.M.

Considerato e ritenuto in

FATTO E DIRITTO

Il conto in oggetto, qualificato come conto del consegnatario, consiste in un prospetto che ricalca il Modello 24 allegato al D.P.R. n. 194/1996 (modello contabile relativo al conto della gestione del consegnatario di beni delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e delle città metropolitane).

La gestione che forma oggetto del conto giudiziale in esame, tuttavia, non

riguarda beni mobili o materie per le quali l'agente contabile abbia il debito di custodia di cui agli artt. 29 e ss. del Regolamento di contabilità generale (R.D. n. 827/1924, applicabile agli enti locali ex art. 93 TUEL).

La Procura regionale ha concluso per l'improcedibilità del conto.

Tale conclusione è conforme alla giurisprudenza contabile (tra le tante, questa Sez. n. 217/2018, Sez. Abruzzo nn. 89 e 102/2015, Sez. Toscana nn. 60 e 61/2016, Sez. Friuli-Venezia Giulia n. 17/2014, Sez. Calabria n. 323/2013), che ritiene che non sia configurabile, con riguardo ai beni suddetti, un obbligo di resa del conto giudiziale.

Ne consegue l'improcedibilità del giudizio in epigrafe, cui consegue la restituzione degli atti all'ente locale interessato.

Nulla per le spese stante il tipo di pronuncia adottato.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Piemonte, definitivamente pronunciando,

dichiara l'improcedibilità del giudizio. Nulla per le spese.

Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio del giorno 14 novembre 2024, con l'intervento dei Magistrati:

Marco PIERONI, Presidente

Luigi GILI, Consigliere

Alessandra OLESSINA, Consigliere Estensore

Il Giudice Estensore	Il Presidente
Alessandra OLESSINA	Marco PIERONI
F.to digitalmente	*F.to digitalmente*

Depositata in Segreteria il 05 dicembre 2024

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali"

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, *data della firma digitale*

Il Presidente

Marco PIERONI

F.to digitalmente

Su disposizione del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, 05 dicembre 2024

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente